

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

(Art.14 DL 201/2011 convertito in L. 214/2011)

Alessandra Gaidano
Dirigente Servizio Ta.R.S.U.- NUI
Comune di Torino

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

Tributo comunale articolato in due voci:

- **tassa** mirata a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani; natura di corrispettivo in caso di misurazione puntuale dei rifiuti (comma 29)
- **maggiorazione**, avente natura di imposta, riferita ai servizi indivisibili resi dai Comuni.

COPERTURA

Garantisce la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 4 D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in L. 14 settembre 2011 n.148.

Garantisce la copertura dei costi relativi ai servizi indisponibili

Vigenza e decorrenza della TARES

Art.14 co.1

A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1(*) dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011,n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

(*) Il comma 1 dispone che i Comuni debbano verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva – laddove non previsti per legge – ai soli casi in cui l'iniziativa economica privata, in base ad una analisi di mercato, non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. Ove dunque non sussista l'opportunità di conservare un regime di esclusiva, gli enti locali sono tenuti a liberalizzare le attività economiche, compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità dei servizi.

N.B.

Il riferimento al servizio “svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 4 del DL13/8/2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14/9/2011, n. 148” è stato soggetto alla dichiarazione di incostituzionalità della norma richiamata, pronunciata da Corte Cost. 20.7.2012 n. 199.

Vigenza e decorrenza della TARES - Abrogazioni

Art. 14 co. 46

soppressione TARSU-TIA1-TIA2

Dal 1/1/2013 soppressi tutti i vigenti prelievi sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'ex ECA (addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza)

abrogazione art. 192, comma 2 lettera e) del d.lgs.

152/2006(non sono assimilabili i rifiuti delle aree produttive, dei magazzini e delle strutture di vendita con superficie ampia : superiori a mq 450 per Comuni sotto i 10000 abitanti e superiore a mq 750 per Comuni sopra i 10000 abitanti)

→ Il Comune può assimilare per quantità e qualità i rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri ed all'elenco di cui alla delibera interministeriale del 27/7/1984 punto 1.1.1

Soggetto Attivo - Presupposto – Soggetto Passivo

Art. 14 co.2 – co.3 co.5 - co.6

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il **Comune** nel cui territorio insiste, **interamente o prevalentemente**, la superficie degli immobili tassabili.

Presupposto

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Soggetto passivo

Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

La suscettibilità di produrre rifiuti

In tema TARSU, l'art.62 co.1 esprimeva una presunzione legale di produttività di rifiuto collegata al

possesso ed alla detenzione, le esclusioni erano previste dal co.2 e 3

Art. 62 co1.

*La tassa è dovuta **per l' occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso***

adibiti,..... in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa

Per la **TARES**, la presunzione di produttività non pare più una presunzione legale collegata al possesso, occupazione e detenzione, ma più **alla idoneità oggettiva del locale ed area alla produzione in ragione dell'uso specifico ovvero per destinazione**



indipendentemente dal loro uso gli immobili devono essere potenzialmente in grado di produrre rifiuti

Art. 14 co. 3

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani....

Vedi

Art.14 co.9

La tariffa e' commisurata **alle quantità e qualità medie ordinarie** di rifiuti prodotti **per unità di superficie**, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12

Responsabili del versamento

Art. 14 co. 7

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli **altri obblighi** del rapporto tributario riguardante i locali ed aree ad uso esclusivo.

Soggetti passivi: i singoli occupanti
Gestore servizi comuni: responsabile

Tares (aree scoperte)

Art. 14 co. 4

Sono **soggette al prelievo:**

le aree scoperte sia operative (destinate all'esercizio di una attività produttiva, commerciale, di servizi) che pertinenziali / accessorie delle utenze non domestiche suscettibili di produrre rifiuti

Sono **escluse dal prelievo:**

le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (sono da considerarsi pertinenze esclusive di ornamento i balconi, le terrazze, i cortili, i patii, i portici, le tettoie i giardini, area a verde, lastricati solari ecc.)

le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile non occupate in via esclusiva

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (art.14 comma 11)

tariffa = quota fissa + quota variabile

- quota (*fissa*) relazione a componenti essenziali costo servizio gestione rifiuti, (investimenti ed ammortamenti per le opere)

- quota (*variabile*) rapportata a rifiuti conferiti, a servizio fornito e a entità costi gestione

copertura integrale costi invest. e esercizio

La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi ex art 15 DLgs 36/03

(Costi smaltimento dei rifiuti in discarica)

Regolamento attuativo

Entro il 31/10/2012, DPR ex art. 17, co 1 L 400/88 su proposta del MEF+ MAMB sentita Conf. Stato-città-autonomie locali stabilisce i **criteri** per l'individuazione del costo del servizio e determinazione della tariffa.

Il regolamento si applica dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore.

In via transitoria, dal 1/1/2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, si applica DPR 158/99

Superficie tassabile (a regime)

Per le unità immobiliari (gruppi catastali D-E-F) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella **calpestable**.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (categorie catastali A,B,C) la superficie assoggettabile al tributo è pari all'**80 per cento della superficie catastale** determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Per gli immobili già denunciati, i comuni:

modificano d'ufficio

dandone **comunicazione** agli interessati,

le superfici che risultano **inferiori** alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Superfici imponibili in caso di assenza negli atti catastali dei dati

Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale,

gli intestatari catastali provvedono,

a richiesta del comune,

a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

Superficie tassabile delle unità a destinazione ordinaria *Gruppi A-B-C (prima applicazione)*

IN ASSENZA DATI SUPERFICI CATASTALI

In sede di **prima applicazione**, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, **prive di planimetria catastale**, nelle more della presentazione, **l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale**, sulla base degli elementi in proprio possesso.

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è **corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio**.

Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano ai cosiddetti fabbricati fantasma.

Comparazione con la c.d. Tarsu metrica

Per TARSU e TIA 1

A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, **la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale**

Per TARES

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, **la superficie assoggettabile al tributo é pari all'80 per cento della superficie catastale**

Superficie tassabile (esclusione)

Art.14 co.10

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.



Trattamento disomogeneo delle superfici escluse in dipendenza della differente superficie di riferimento per gli immobili categoria catastale A,B, C e gli altri immobili.

Rilievi e criticità

- Disparità di trattamento legata alla duplice modalità di determinazione della superficie tassabile (calpestabile- 80% catastale)
- Viene meno ogni riferimento che permetta di assumere quale superficie imponibile quella calpestabile dichiarata dal contribuente
- Incertezza circa la tipologia di superficie catastale da considerare. La superficie catastale di cui al DPR 138/1998 o la superficie catastale di cui alla Determinazione Agenzia del Territorio 9/8/2005 (dati metrici)?
- L'Agenzia del Territorio dispone di una banca dati ancora parziale: la situazione dati metrici presenta molti casi in cui non è valorizzata la superficie

DPR 138/98

Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662

Criteri generali

1. Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.

2. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.

3. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.

4. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato.

Criteri per abitazioni e box

Tipologia	Percentuale
superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;	100%
vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili comunicanti con i vani principali	50%
vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili NON comunicanti con i vani principali	25%
balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, comunicanti con i vani principali	30% fino a 25 mq. 10% per la quota eccedente
balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, NON comunicanti con i vani principali	15% fino a 25 mq. 5% per la quota eccedente
Area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare	10% fino alla superficie dei vani principali 2% per eccedenza
Parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2 (A7 e A8)	10% su quota eccedente il quintuplo della superficie dei vani principali 2% per eccedenza su quota eccedente il quintuplo della superficie dei vani principali
Vani accessori a servizio diretto dei box	50%

DETERMINAZIONE 9 agosto 2005

Determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell'art.1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – Modalità d'interscambio incrocio ed allineamento dati.

Per quanto concerne la superficie, essa è calcolata sulla base delle “norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (Gruppi R, P, T)” di cui all'allegato C di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 e dei criteri operativi contenuti nell'allegato A al presente provvedimento, tenuto conto dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché della necessità di stabilire la corrispondenza tra le vigenti categorie e quelle di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

Per quanto concerne i dati metrici, essi riguardano la superficie dei singoli ambienti, ad esclusione delle aree scoperte delle unità immobiliari a destinazione residenziale; dette superfici sono calcolate senza tener conto dei coefficienti di ragguaglio previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica.

Rilievi e criticità

- Difficoltà di escludere correttamente le superfici su cui si producono rifiuti speciali dalla superficie degli immobili a destinazione ordinaria
- Rischio di dover gestire pagamenti provvisori in acconto per molto tempo in considerazione del fatto che:
 - non sono stabiliti i termini entro i quali il proprietario deve presentare documentazione all'Agenzia del Territorio;
 - non sono previste tempistiche per la determinazione della superficie convenzionale;
 - non sono stabilite procedure per il cittadino che non ottemperi all'invito del Comune di presentare la documentazione all'Agenzia. Il Comune può in questo caso procedere con accertamento d'ufficio con stima della superficie?

Rilievi e criticità

- Modifica d'ufficio della superficie inferiore all'80% della superficie catastale con comunicazione al contribuente = inapplicabilità della nozione di infedele dichiarazione ?

Effettuazione di attività di accertamento previa individuazione delle condizioni attenuanti ed esimenti l'applicazione delle sanzioni (comma 44 art.14)?

- La norma non indica procedure per i casi in cui la superficie denunciata è superiore all'80% di quella catastale. Rischio di operare disparità di trattamento.
- Difficoltà di stima della superficie imponibile legata al disallineamento tra i dati catastali e quelli di toponomastica sia interna sia esterna;
- Ulteriore possibile disallineamento tra le suddette banche dati e quella anagrafica necessaria per la composizione dei gruppi di coabitazione utili alla determinazione delle utenze domestiche

Edifici scolastici

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art.33-bis ,del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 cov.to nella legge 28 febbraio 2008, n.31.

Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

→ La quota di oneri che non trova copertura nell'importo erogato dal Ministero resta a carico del bilancio comunale.

Edifici scolastici: criticità

- Difficoltà del gestore del servizio a quantificare gli oneri con riferimento alle sole scuole statali :
come evitare l'attribuzione a carico dei contribuenti dell'ammontare del costo eccedente l'importo erogato dal Ministero?
- La norma non chiarisce se la maggiorazione sui servizi indivisibili sia applicabile alle scuole statali:
trattandosi di quota destinata alla copertura dei servizi indivisibili erogati dall'Ente non può essere dedotta.
Deve essere finanziata dall'Ente?

Commisurazione della tariffa

Art. 14 co.9

La **tariffa** e' commisurata **alle quantità e qualità medie ordinarie** di rifiuti prodotti **per unità di superficie**, in relazione agli usi e alla **tipologia di attività svolte**, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12*.

* Co.12

Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'art.17.... sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. **Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni del DPR n.158/99.** (recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire

- a tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani")

Tributo provinciale

Art. 14 co. 28

E' fatto salvo il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente ex art. 19 DLgs 504/92 commisurato a superficie locali/aree tassabili

**applicato nella percentuale stabilita dalla Provincia
su importo del tributo esclusa la maggiorazione sui
servizi indivisibili**

Termine per delibera approvazione tariffe

Art. 14 co.23

Il **consiglio comunale deve approvare le tariffe** del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, **in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso** ed approvato dall'autorità competente

Piano finanziario

Approvato dal soggetto gestore del ciclo dei rifiuti o dal Comune

Deve prevedere e contenere:

- il programma degli interventi necessari;
- il piano finanziario degli investimenti;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie;
- relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti;

- relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - 1)il modello gestionale ed organizzativo;
 - 2)i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - 3)la ricognizione degli impianti esistenti;
 - 4)con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'art.12, determina l'articolazione tariffaria.

Entro il mese di giugno copia del piano finanziario e della relazione devono essere trasmesse all'Osservatorio nazionale sui rifiuti.

Riepilogo fasi per l'elaborazione del piano finanziario ai fini della determinazione delle tariffe:

- Individuazione e suddivisione dei costi di servizio;
- Suddivisione tra costi fissi e costi variabili;
- Attribuzione dei costi fissi e costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche; vari metodi possibili, purchè “razionali”: in base agli importi dell'ultimo ruolo, alle superfici iscritte a ruolo, al numero delle utenze, alla misurazione puntuale della raccolta, ecc.;
- Determinazione dei coefficienti k_c e k_d tra i minimi e massimi previsti dal D.P.R. 158/1999;
- Calcolo delle tariffe per singola utenza.

Maggiorazione della tariffa a copertura dei servizi indivisibili

Art. 14 co.13

imposta sui servizi

la tariffa è maggiorata di € 0,30/mq, a copertura dei costi dei servizi indivisibili comunali

I comuni possono, con delibera consiglio aumentare fino a € 0,40/mq anche graduandola in ragione

della tipologia

dell'immobile e

della zona ove è ubicato

Maggiorazione della tariffa a copertura dei servizi indivisibili

A decorrere dall'anno 2013 **il fondo sperimentale di riequilibrio**, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, **e il fondo perequativo**, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna **sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo.**

In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Maggiorazione sui servizi indivisibili: criticità

- Le difficoltà di stima della superficie imponibile si ripropongono nella stima di gettito derivante dall'applicazione della maggiorazione
- Agevolazioni e riduzioni si applicano anche sulla maggiorazione aumentando le difficoltà di previsione del gettito della maggiorazione stessa, indipendentemente dalla relativa graduazione.
- In ogni caso maggiori sono le tipologie di agevolazione e riduzione disciplinate dal regolamento comunale, tanto maggiore sarà la quota di maggiorazione standard che l'Ente dovrà finanziare per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato in caso di incapienza del FSR e di fondo di riequilibrio.

Riduzioni tariffarie per particolare uso (facoltà regolamentare)

Il comune con **regolamento** può prevedere riduzioni tariffarie, **nella misura massima del trenta per cento**, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Riduzioni di legge

Riduzione per mancato svolgimento servizio

Il tributo e' dovuto nella **misura massima del 20** per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Riduzione per zone in cui non è effettuata la raccolta

Il tributo è dovuto in misura **non superiore al 40%** della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Riduzioni di legge

Raccolta differenziata utenze domestiche

Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

La disposizione si collega all'art. 7 co1. DPR 158/99: "Gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata previste al comma 10, dell'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata".

Osservazioni:

L'applicazione della riduzione sin dal primo anno in fase di modulazione della tariffa presuppone che l'Ente abbia avviato con il gestore del servizio un sistema di rilevazione dei risultati singoli o collettivi, per area interessata dalla raccolta differenziata idonea a consentire la relativa commisurazione ad obiettivi programmati e la conseguente valutazione del riconoscimento di meccanismi premianti di cui tener conto nella modulazione della tariffa.

E' possibile introdurli sin dal primo anno di determinazione della tariffa sulla base di risultati collettivi registrati nel 2012?

Riduzioni di legge

Riduzione per recupero rifiuti

Alla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato **al recupero**.

La disposizione si collega all'art.7 co.2 DPR 158/99.

La riduzione percentuale da applicarsi sulla quota variabile verrà applicata **a consuntivo su richiesta dell'utente**.

La domanda deve essere presentata al Comune/ soggetto gestore entro il termine previsto nel regolamento allegando copia dei seguenti documenti:

- una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente
- copia del Formulario e l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi

Ulteriori riduzioni (facoltà)

Il consiglio comunale può deliberare
ulteriori riduzioni ed esenzioni.

ATTENZIONE:

**Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio
come autorizzazioni di spesa e la relativa
copertura e' assicurata da risorse
diverse dai proventi del tributo di
competenza dell'esercizio al quale si
riferisce l'iscrizione stessa.**

Riduzioni anche per la maggiorazione

Art. 14 co. 21

Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13 (*).

(*) Co.13 Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato.

Riepilogo riduzioni

Tipologia	Percentuale	Facoltativa	Competenza
Abitazione unico occupante	max 30%	Si	A copertura totale costi
Utenza stagionale	max 30%	Si	A copertura totale costi
Abitazioni occupate da residenti all'estero	max 30%	Si	A copertura totale costi
Fabbricati rurali ad uso abitativo	max 30%	SI	A copertura totale costi
Aree promiscue di produzione rifiuti	-	Si	A copertura totale costi

Riepilogo riduzioni

Tipologia	Percentuale	Facoltativa	Competenza
Utenze ubicate in zone non servite	60%	No	A copertura totale costi
Mancato svolgimento del servizio	80%	No	A copertura totale costi
Raccolta differenziata utenze domestiche	-	No	A copertura totale costi
Raccolta differenziata utenze non domestiche	-	No	A copertura totale costi
Altre riduzioni previste dal regolamento com.	-	Si	Mezzi di bilancio

POTESTA' REGOLAMENTARE

Limiti alla potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs 446/97:

- Individuazione fattispecie imponibili
- Soggetti passivi
- Aliquota massima

Regolamento TARES

Art.14 co.22

Con **regolamento** da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, il consiglio comunale **determina la disciplina per l'applicazione del tributo**

concernente, **tra l'altro**:

- a) **la classificazione delle categorie di attività** con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti
- b) la disciplina delle **riduzioni** tariffarie (co.19)
- c) la disciplina delle **eventuali riduzioni ed esenzioni** (co.22 e 19)
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nella obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, **percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie** su cui l'attività viene svolta (co.10)
- e) I **termini di presentazione della dichiarazione e versamento** del tributo (co.22,33 e 35)

Regolamento TARES

Il regolamento Tares **deve** prevedere anche:

- a) la **decorrenza dell'obbligazione tributaria** (a bimestre, a trimestre...)
- b) la disciplina della **tariffa giornaliera** (co. 24)
- c) i **dati essenziali da indicare in denuncia** ed in specie quelli catastali per le unità immobiliari a destinazione ordinaria;
- d) **la denuncia delle fattispecie e degli spazi insuscettibili di produrre rifiuti urbani**, quale presupposto per le esclusioni e/o riduzioni
- e) l'invio da parte del Gestore del Piano Finanziario almeno 90gg. prima della data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione
- f) l'applicazione di eventuali circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale (co. 44)

Regolamento TARES

E' **consigliabile** nel regolamento Tares prevedere anche:

- g) la forma di riscossione delle somme accertate (avviso di accertamento)
- h) se ritenuta la validità delle dichiarazioni Tarsu
- i) I criteri di determinazione della tariffa, tramite richiamo al DPR n.158/99 in attesa della entrata in vigore del decreto statale
- l) le modalità ed i termini per la fruizione delle riduzioni e agevolazioni previste nel regolamento e di quelle dovute ex lege;
- m) che in caso di cumulo di riduzioni ed agevolazioni sulla parte variabile questi non superino una certa soglia (es: non potranno superare considerate congiuntamente una quota percentuale (es.50%) dell'importo della parte variabile stessa);
- n) che le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tariffa in corso d'anno saranno conteggiate nel Piano finanziario successivo mediante congruaggio compensativo.
- o) disciplina degli immobili ad uso promiscuo

Tariffa giornaliera

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con regolamento le modalità di applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera. **L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiore a 183 giorni** nel corso dello stesso anno solare

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento

L'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi o aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art.11 del presente decreto legislativo, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, **compresa la maggiorazione** di cui al comma 13

Criticità: rischio di perdita di gettito per effetto dell'approvazione della tariffa successivamente al 1 gennaio 2013 ma contestuale inapplicabilità della tariffa TARSU per abrogazione

Versamenti

Art.14 co.35

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, **e' versato esclusivamente al comune.**

Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, **in mancanza di diversa deliberazione comunale**, in **quattro rate trimestrali**, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato.

E' consentito il **pagamento in unica soluzione** entro il mese di giugno di ciascun anno.



Scadenze di pagamento e modalità di pagamento fissate dal Legislatore: **autoliquidazione del tributo?**

Versamento

Il modello di versamento sembrerebbe dare la possibilità all'Ente di scegliere la via dell'autoliquidazione con F24 o conto corrente a scadenze già definite dal legislatore.

Tale scelta favorirebbe l'accertamento all'incasso senza alimentazione dei residui attivi.

Criticità: si tratta di un modello poco compatibile con la conformazione dell'entrata (superficie catastale, agevolazioni e riduzioni, maggiorazione sui servizi, composizione gruppo di coabitazione..). Rimane un modello utilizzabile dagli Enti che dispongono di un efficace sistema di liquidazione del tributo facilmente accessibile dai contribuenti

Versamento e flussi di cassa

Aspetti applicativi da considerare:

- Esigenza di formazione corretta degli avvisi di pagamento bonari (anagrafe, superficie imponibile, riconoscimento di sgravi) che in ogni caso dovranno essere percepiti quali acconti e salvo conguaglio
- Esigenza di mantenere scadenze di versamento in grado di assicurare i flussi di cassa secondo le esigenze dell'Ente (anche alla luce dei nuovi principi contabili)
- Esigenza di non diluire nel tempo la definizione del quantum dovuto dipendenti dalle variazioni anagrafiche (si pensi ai tempi di definizione di emigrazioni, immigrazioni ed irreperibilità)